

St. Gallen, 30. September 2019

Andreas Fässler  
Telefon 071 282 35 35  
info@ahv-ostschweiz.ch

## **Informazioni 03/2019 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali**

Gentili Signore e Signori

Siamo lieti di farvi pervenire alcune informazioni utili in merito al 1° pilastro.

### **Convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo a partire dall'01.09.2019**

In data 20.08.2019, con la nostra newsletter "Kompakt 03/2019", avevamo già provveduto a informarla in merito all'entrata in vigore della nuova convenzione bilaterale di sicurezza sociale con il Kosovo a partire dall'01.09.2019. Di seguito riassumiamo i dati di riferimento più importanti di questa convenzione, che coordina i sistemi di sicurezza sociale della Svizzera e del Kosovo, disciplinando in particolare la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

#### **- Campo di applicazione**

In futuro, sulla base della convenzione, per i cittadini dei due stati contraenti sussisterà parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale (versamento delle rendite al domicilio all'estero) e l'assoggettamento alle assicurazioni delle persone esercitanti un'attività lucrativa (principio del luogo di lavoro con possibilità di distacco).

Dall'01.09.2019 ai cittadini kosovari le rendite ordinarie AVS e AI (ad eccezione dei tre quarti di rendita dell'AI) saranno quindi nuovamente versate all'estero. Tuttavia, tutti i diritti sorgono al più presto a partire dall'entrata in vigore della convenzione.

Inoltre, la convenzione disciplina il pagamento di indennità uniche al posto delle rendite AVS/AI di esigua entità e contiene anche una base per la lotta agli abusi. Oltre a ciò, per quanto attiene a eventuali prestazioni complementari, per i cittadini del Kosovo si applica il termine di attesa abbreviato secondo l'art. 5 cpv. 3 della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Le persone che si fanno rimborsare i loro contributi in caso di partenza definitiva dalla Svizzera non hanno alcun diritto alle prestazioni dell'AVS e dell'AI e questo vale anche per i loro superstiti. Di contro, dal 31.08.2019 non è più possibile il rimborso dei contributi AVS versati.

#### **- Assegni familiari**

Gli assegni familiari non sono disciplinati nella convenzione. Pertanto non sussisterà neppure in futuro **alcun diritto** alle prestazioni familiari (assegni per i figli e di formazione) per i figli domiciliati in Kosovo.

#### **- Distacco**

Sia il certificato di distacco svizzero sia quello kosovaro si riferiscono all'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonché all'assicurazione invalidità. Quindi, in base alla convenzione, i familiari che accompagnano il lavoratore distaccato rimangono, da un lato, in caso di distacco dalla Svizzera, assicurati nell'AVS/AI svizzere e,

dall'altro, (in caso di distacco in Svizzera) assoggettati alle disposizioni giuridiche kosovare concernenti l'assicurazione pensionistica e per l'invalidità.

La durata massima del distacco ammonta a cinque anni e può essere prorogata di un ulteriore anno mediante un accordo speciale concluso tra le autorità competenti. Un distacco è possibile indipendentemente dalla cittadinanza della persona distaccata.

### **Convenzione di sicurezza sociale con il Brasile a partire dall'01.10.2019**

In data 01.10.2019 entra in vigore la convenzione di sicurezza sociale con il Brasile, che coordina le assicurazioni sociali dei due stati contraenti negli ambiti della vecchiaia, dei superstiti e dell'invalidità. Essa corrisponde alle altre convenzioni di sicurezza sociale stipulate dalla Svizzera e si basa sugli standard internazionali. Sono coperti la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) in Svizzera, nonché il sistema generale di previdenza sociale e i sistemi di previdenza per i funzionari pubblici dalla parte brasiliana.

#### **- Campo di applicazione**

La convenzione garantisce un'ampia parità di trattamento degli assicurati, nonché un accesso agevolato alle prestazioni, e disciplina il versamento delle rendite all'estero. Inoltre, viene promosso lo scambio economico tra i due stati, agevolando il distacco di personale nell'altro stato.

In linea di principio, dall'01.10.2019 le rendite AVS e AI saranno quindi versate ai cittadini brasiliani anche all'estero. Tuttavia, nell'ambito dell'assicurazione invalidità sono escluse le rendite ordinarie con un grado d'invalidità inferiore al 50%, nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI svizzere; queste prestazioni presuppongono il domicilio in Svizzera.

Nella convenzione è inoltre disciplinato il pagamento di indennità uniche al posto delle rendite AVS/AI di esigua entità. Tuttavia, diversamente da quanto previsto nella convenzione con il Kosovo, in caso di partenza definitiva dalla Svizzera i cittadini brasiliani possono continuare a richiedere il rimborso dei loro contributi versati in Svizzera. Ad avvenuto pagamento di un'indennità unica o del rimborso dei contributi non possono più essere avanzate pretese di nessun genere nei confronti dell'AVS e dell'AI svizzere. Un'ulteriore componente della convenzione è costituita dalla base per la lotta agli abusi.

#### **- Assegni familiari**

Gli assegni familiari non sono disciplinati nella convenzione. Pertanto non sussisterà neppure in futuro **alcun diritto** alle prestazioni familiari (assegni per i figli e di formazione) per i figli domiciliati in Brasile.

#### **- Distacco**

Sia il certificato di distacco svizzero sia quello brasiliano si riferiscono all'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonché all'assicurazione invalidità, a condizione che la durata prevista dell'impiego ammonti ad al massimo cinque anni. In base alla convenzione, i familiari che accompagnano il lavoratore distaccato (coniuge e figli) rimangono, da un lato, in caso di distacco dalla Svizzera, assicurati nell'AVS/AI svizzere e, dall'altro, (in caso di distacco in Svizzera) assoggettati alle disposizioni giuridiche brasiliane relative alle prestazioni di vecchiaia, alle rendite per superstiti e alle prestazioni in caso d'invalidità; tuttavia, questo vale a condizione che non esercitino personalmente un'attività lucrativa nel rispettivo stato.

### **Informazioni preliminari: modifiche previste all'01.01.2020**

#### **Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)**

Nella sua seduta del 14.06.2019, il Consiglio federale ha deciso di mettere integralmente in vigore, a partire dal 01.01.2020, la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) accettata nella votazione popolare del 19.05.2019. Con tale legge, alla sua entrata in vigore, i contributi AVS saranno aumentati, per la prima volta dopo 40 anni; l'aumento ammonta a 0,3 punti percentuali. Dall'01.01.2020 i contributi AVS/AI/IPG, che sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in ragione di un mezzo ciascuno, ammontano quindi al 10,55 percento della massa salariale assoggettata all'AVS (sinora 10,25 percento).

## Modifiche cantonali in materia di assegni familiari

A seguito dell'accettazione in votazione della RFFA, alcuni cantoni hanno già adottato misure preparatorie per la revisione delle legislazioni fiscali cantonali. Le decisioni sono già state parzialmente adottate mediante decisioni del Gran Consiglio o tramite votazioni cantonali, oppure sono imminenti. Alcuni progetti prevedono degli aumenti delle tariffe per gli assegni familiari. Al momento sono già certe le modifiche seguenti a partire dall'01.01.2020:

- Cantone di San Gallo: aumento di CHF 30 per ciascun assegno, nuovo importo: assegni per i figli CHF 230, assegni di formazione CHF 280
- Cantone di Basilea Città: aumento di CHF 75 per ciascun assegno, nuovo importo: assegni per i figli CHF 275, assegni di formazione CHF 325
- Cantone di Friburgo: aumento di CHF 20 per ciascun assegno, nuovo importo: assegno per i figli CHF 265, dal 3° figlio CHF 285; assegni di formazione CHF 325, dal 3° figlio CHF 345

In data 01.01.2020 entreranno in vigore nel Cantone di Ginevra la "Legge di modifica della legge sulle strutture d'accoglienza per l'infanzia e sull'accoglienza nelle famiglie diurne" e nel Cantone di Neuchâtel la "Legge per la promozione della formazione professionale di base in modalità duale". Il finanziamento dei relativi fondi avverrà tramite contributi dei datori di lavoro, che si prevede ammonteranno, calcolati sulla massa dei salari assoggettati all'AVS, per il Cantone di Ginevra allo 0,07% e per il Cantone di Neuchâtel allo 0,58%. Il prelievo dei contributi sarà delegato ed effettuato di volta in volta dalle casse d'assegni familiari che operano nei cantoni. Il Cantone di Neuchâtel ha pubblicato un opuscolo informativo per la nuova legge, che trova sulla nostra homepage alla voce "Merkblätter" nel settore "Familienzulagen".

Speriamo vivamente di esserle stati utili con queste indicazioni. Nell'ambito della nostra comunicazione ordinaria di fine anno, nel mese di dicembre la informeremo ovviamente in maniera esaustiva in merito a tutte le modifiche nell'ambito degli assegni familiari e agli adeguamenti di rilievo per i contributi. Restiamo naturalmente a sua disposizione in ogni momento per eventuali domande.

Cordiali saluti

**Ostschweizerische Ausgleichskasse  
für Handel und Industrie**



Andreas Fässler  
Amministratore